

Pubblicato il 17/01/2022

N. 00023/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00418/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 418 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da
Rieco Società per Azioni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Colombari, Marco Di Rito, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Roseto degli Abruzzi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Referza, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
Asmel Consortile Soc. Cons. A R.L., non costituita in giudizio;

nei confronti

Diodoro Ecologia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Cafforio, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia;
Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa, Società Autotrasporti e Pulizie Industriali di Petroro Silvio S.r.l. – S.A.P.I. S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il *ricorso introduttivo*:

- della determinazione del Dirigente del Settore II Tecnico del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) n. 302 del 20 ottobre 2021 recante «Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con modalità porta a porta, trasporto e smaltimento presso impianti convenzionati. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione. CIG 8548794FF7» e di tutti gli atti con essa approvati e ad essa allegati;
- di tutti gli atti conseguenti, connessi e presupposti e tra gli altri:
- della nota del Dirigente del II Settore del Comune di Roseto degli Abruzzi prot. n. 0040302 del 20 ottobre 2021 recante «Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con modalità porta a porta, trasporto e smaltimento presso impianti convenzionati. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione. CIG 8548794FF7C – Comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016» e di ogni altra analoga comunicazione;
- della proposta di aggiudicazione del servizio all'operatore economico Diodoro Ecologia s.r.l.;
- di tutti i verbali del seggio di gara e della Commissione, compresi i verbali del 3 maggio 2021, del 3 e 7 maggio 2021, del 4 agosto 2021, del 3 settembre 2021, del 17 settembre 2021, del 20 settembre 2021, del 27 settembre 2021, del 15 ottobre 2021 e di tutti i loro allegati;
- della determinazione n. 340 del 14 dicembre 2020 del Dirigente Settore II Tecnico avente ad oggetto «Nuovo servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani sul

territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi – determinazione a contrarre» e degli atti e documenti con essa approvati;

- del Bando/Bandi di gara di cui alla determina a contrarre, del Disciplinare di gara come risultante anche a seguito di errata corrige, di tutti i documenti di gara ivi compreso il Progetto del nuovo servizio di gestione dei rifiuti sul territorio comunale [comprensivo, come da elenco elaborati, del Piano Industriale servizi di igiene urbana, della nota sul compostaggio, dell'elenco prezzi unitari, del quadro economico, del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale, del DUVRI, degli elaborati grafici]; gli elenchi dipendenti; il Patto di integrità; il DGUE; il codice di comportamento dell'amministrazione;

- della determinazione n. 197 del 21 luglio 2021 del Dirigente II Settore avente ad oggetto «Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con modalità porta a porta, trasporto e smaltimento presso impianti convenzionati. Nomina Commissione di gara»;

- di tutti i chiarimenti pubblicati dalla Stazione Appaltante;

- degli ulteriori atti richiamati da quelli sopra elencati e tra l'altro:

- della deliberazione della Giunta comunale n. 342 in data 11 dicembre 2020 recante «Nuovo servizio di raccolta e smaltimenti rifiuti solidi urbani sul territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi – Approvazione progetto» e della documentazione progettuale con essa approvata;

- della determinazione del Settore II Tecnico n. 98 del 22 maggio 2020 recante «Affidamento incarico per la redazione del progetto del nuovo servizio di gestione dei rifiuti sul territorio comunale. CIG Z172D0D948»;

- della deliberazione della Giunta comunale n. 359 del 7 ottobre 2019 recante «Linee Guida per la gestione dei servizi di igiene ambientale nel Comune di Roseto degli Abruzzi – Recepimento» e delle Linee Guida ivi recepite;

- della deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 15 aprile 2021 di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2021 e pluriennale 2021/2023 e relativi allegati;
- della deliberazione della Giunta comunale n. 102 in data 11 maggio 2021 di approvazione del Piano esecutivo di gestione per l'anno 2021 e relativi allegati;
- della deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 7 maggio 2020 con cui è stato approvato il DUP 2020/2022 e relativi allegati;
- della deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 7 maggio 2020 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 e relativi allegati;
- della deliberazione della Giunta comunale n. 106/2020 di approvazione del Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2020 e relativi allegati;
- di ogni atto adottato lesivo ai fini del presente giudizio;
- dello Statuto comunale e/o altri atti anche regolamentari, ove si ritenga che sottraggano al Consiglio comunale competenze sue proprie per attribuirle ad altri organi.

Per quanto riguarda i *motivi aggiunti* presentati da Rieco Società per Azioni il 14/12/2021:

per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari:

- della determinazione del Dirigente del Settore II Tecnico del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) n. 302 del 20 ottobre 2021 recante «Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con modalità porta a porta, trasporto e smaltimento presso impianti convenzionati. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione. CIG 8548794FF7» e di tutti gli atti con essa approvati e ad essa allegati;
- di tutti gli atti conseguenti, connessi e presupposti e tra gli altri:

- della nota del Dirigente del II Settore del Comune di Roseto degli Abruzzi prot. n. 0040302 del 20 ottobre 2021 recante «Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con modalità porta a porta, trasporto e smaltimento presso impianti convenzionati. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione. CIG 8548794FF7C – Comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016» e di ogni altra analoga comunicazione;
- della proposta di aggiudicazione del servizio all'operatore economico Diodoro Ecologia s.r.l.;
- di tutti i verbali del seggio di gara e della Commissione, compresi i verbali del 3 maggio 2021, del 3 e 7 maggio 2021, del 4 agosto 2021, del 3 settembre 2021, del 17 settembre 2021, del 20 settembre 2021, del 27 settembre 2021, del 15 ottobre 2021 e di tutti i loro allegati;
- della determinazione n. 340 del 14 dicembre 2020 del Dirigente Settore II Tecnico avente ad oggetto «Nuovo servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani sul territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi – determinazione a contrarre» e degli atti e documenti con essa approvati;
- del Bando/Bandi di gara di cui alla determina a contrarre, del Disciplinare di gara come risultante anche a seguito di errata corrige, di tutti i documenti di gara ivi compreso il Progetto del nuovo servizio di gestione dei rifiuti sul territorio comunale [comprensivo, come da elenco elaborati, del Piano Industriale servizi di igiene urbana, della nota sul compostaggio, dell'elenco prezzi unitari, del quadro economico, del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale, del DUVRI, degli elaborati grafici]; gli elenchi dipendenti; il Patto di integrità; il DGUE; il codice di comportamento dell'amministrazione;
- della determinazione n. 197 del 21 luglio 2021 del Dirigente II Settore avente ad oggetto «Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata dei

rifiuti con modalità porta a porta, trasporto e smaltimento presso impianti convenzionati. Nomina Commissione di gara»;

- di tutti i chiarimenti pubblicati dalla Stazione Appaltante;

- degli ulteriori atti richiamati da quelli sopra elencati e tra l'altro:

- della deliberazione della Giunta comunale n. 342 in data 11 dicembre 2020 recante «Nuovo servizio di raccolta e smaltimenti rifiuti solidi urbani sul territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi – Approvazione progetto» e della documentazione progettuale con essa approvata;

- della determinazione del Settore II Tecnico n. 98 del 22 maggio 2020 recante «Affidamento incarico per la redazione del progetto del nuovo servizio di gestione dei rifiuti sul territorio comunale. CIG Z172D0D948»;

- della deliberazione della Giunta comunale n. 359 del 7 ottobre 2019 recante «Linee Guida per la gestione dei servizi di igiene ambientale nel Comune di Roseto degli Abruzzi – Recepimento» e delle Linee Guida ivi recepite;

- della deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 15 aprile 2021 di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2021 e pluriennale 2021/2023 e relativi allegati;

- della deliberazione della Giunta comunale n. 102 in data 11 maggio 2021 di approvazione del Piano esecutivo di gestione per l'anno 2021 e relativi allegati;

- della deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 7 maggio 2020 con cui è stato approvato il DUP 2020/2022 e relativi allegati;

- della deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 7 maggio 2020 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 e relativi allegati;

- della deliberazione della Giunta comunale n. 106/2020 di approvazione del Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2020 e relativi allegati;

- di ogni atto ulteriore lesivo ai fini del presente giudizio, comprese le eventuali valutazioni relative alla congruità dell'offerta e al costo del personale;

- dello Statuto comunale e/o altri atti anche regolamentari, ove si ritenga che sottraggano al Consiglio comunale competenze sue proprie per attribuirle ad altri organi.

Per quanto riguarda il *ricorso incidentale* presentato da Diodoro Ecologia S.r.l. il 27/12/2021:

- dei verbali della gara indetta dal Comune di Roseto degli Abruzzi con determinazione del Dirigente Settore II Tecnico n. 340 del 14 dicembre 2020 per l'affidamento dei servizi di igiene urbana e segnatamente dei verbali in data 4 agosto, 3 settembre, 17 settembre, 20 settembre, 27 settembre, 15 ottobre 2021, nelle parti in cui non è stata disposta l'esclusione dalla gara di Rieco s.p.a., successivamente all'esame della sua offerta tecnica e dei relativi allegati e, comunque, nelle parti in cui è stato determinato il punteggio relativo all'offerta tecnica di Rieco s.p.a.; del verbale del 15 ottobre 2021, nelle parti in cui non è stata disposta l'esclusione dalla gara di Rieco s.p.a., successivamente all'esame della sua offerta economica e dei relativi allegati e, comunque, nelle parti in cui è stato determinato il punteggio relativo all'offerta economica di Rieco s.p.a.;

-nonché della determinazione del Dirigente del Settore II Tecnico del Comune di Roseto degli Abruzzi n. 302 del 20 ottobre 2021, con la quale sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione, limitatamente alla mancata esclusione dalla gara della Rieco s.p.a. e, comunque, alla determinazione dei punteggi attribuiti a Rieco s.p.a. per l'offerta tecnica e per l'offerta economica; della legge speciale della gara, per quanto possa impedire l'esclusione della Rieco s.p.a. ovvero confermare i punteggi attribuiti a Rieco s.p.a. per l'offerta tecnica e per l'offerta economica; degli atti rispetto a questi presupposti, connessi, conseguenti.

Visti il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti, il ricorso incidentale e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roseto degli Abruzzi e della società Diodoro Ecologia S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. §- Con il ricorso in epigrafe, successivamente integrato con atto per motivi aggiunti notificato il 14 dicembre 2021, la società RIECO s.p.a. è insorta avverso la determinazione dirigenziale n. 302 del 20 ottobre 2021, con cui il COMUNE di ROSETO DEGLI ABRUZZI ha approvato i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione in favore della controinteressata inerenti alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con modalità porta a porta, trasporto e smaltimento presso impianti convenzionati, nonché tutti gli atti ad essa conseguenti, connessi e presupposti meglio in epigrafe emarginati, deducendo plurime doglianze di violazione e falsa applicazione di legge e di eccesso di potere sotto svariati profili.

Si sono costituite per resistere al gravame l'Amministrazione intimata e la controinteressata DIODORO ECOLOGIA s.r.l. instando, in punto di rito, per la sua inammissibilità e chiedendone nel merito la reiezione in quanto infondato.

All'udienza del 15 dicembre 2021 fissata per la discussione della istanza cautelare, vista la proposizione del ricorso motivi aggiunti con richiesta di misure cautelari, la trattazione dell'istanza cautelare è stata differita, con il consenso di tutte le parti, al 12 gennaio 2022.

In data 27 dicembre 2021 la controinteressata DIODORO ECOLOGIA s.r.l. ha depositato ricorso incidentale chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, nelle parti in cui non è stata disposta l'esclusione dalla procedura della ricorrente principale Rieco s.p.a. e nelle parti in cui sono stati determinati i punteggi attribuiti alla medesima ricorrente.

Alla Camera di Consiglio del 12 gennaio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 120, comma 6 c.p.a., come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 4, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, vista la sua manifesta inammissibilità e la non incompatibilità della predetta opzione con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa.

2. §- Preliminarmente, occorre dare atto che nel presente giudizio è stato proposto gravame incidentale da parte della controinteressata DIODORO ECOLOGIA s.r.l. avverso la mancata esclusione della ricorrente dalla procedura *de qua*.

Come di recente ribadito anche da questo Tribunale (T.A.R. L'Aquila, sentenza 27 luglio 2021, n. 398) in ordine alla relazione tra ricorso principale e incidentale, il rapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale.

“In altri termini, l'ordo questionum impone oggi di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali. Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità (rectius: sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale adire l'aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione

del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all'accoglimento del ricorso incidentale” (Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza, (ud. 28/05/2020) 10-07-2020, n. 4431; TAR Campania, Napoli sentenza 1 dicembre 2020 n. 5688).

3.§- Ebbene, in applicazione del surrichiamato approccio interpretativo deve, quindi, essere prioritariamente scrutinato il gravame proposto dalla ricorrente principale società RIECO s.p.a..

In via preliminare, seguendo la tassonomia propria delle questioni secondo le coordinate ermeneutiche tracciate dall'Adunanza plenaria n. 5 del 2015, in ordine logico è prioritario l'esame della eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dall'amministrazione comunale resistente e dalla controinteressata.

L'eccezione è meritevole di positivo apprezzamento.

3.1.§- In termini generali deve osservarsi che l'azione di annullamento è subordinata alla coesistenza delle seguenti condizioni:

a) la legittimazione a ricorrere, ovvero la titolarità di una posizione giuridica, intesa come posizione sostanziale differenziata e qualificata che distingue il soggetto dal *“quisque de populo”* in rapporto all'esercizio dell'azione amministrativa;

b) l'interesse al ricorso, ovvero la concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell'interesse protetto, a norma dell'art. 100 c.p.c..

L'interesse al ricorso si connota per i caratteri della *“personalità”*, *“attualità”* e *“concretezza”*.

La mera titolarità di un interesse protetto non giustifica quindi l'azione giudiziale, quando tale interesse non sia concretamente leso dall'atto di cui si chiede la rimozione dal mondo giuridico. Dunque, per dimostrare la sussistenza dell'interesse a ricorrere, colui che agisce deve fornire prova della lesione personale, attuale e concreta arrecata dal provvedimento impugnato ed il vantaggio che otterrebbe dall'annullamento del provvedimento, non essendo sufficiente a radicare l'interesse

al ricorso una lesione configurabile solo in astratto, né la mera eventualità di una lesione futura.

3.2. §- Con specifico riferimento alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'operatore economico che abbia partecipato alla procedura di gara, pur essendo titolare della legittimazione a ricorrere e potendo astrattamente contestare l'operato della stazione appaltante in quanto riveste una posizione differenziata rispetto a quella di un qualsiasi operatore, non ha, tuttavia, interesse ad impugnare autonomamente né la *“proposta di aggiudicazione”*, né *“l’approvazione della proposta di aggiudicazione”* per carenza di una lesione attuale e concreta riconducibile a detti atti. Il D.lgs. n. 50/2016, infatti, opera una chiara distinzione tra la *“proposta di aggiudicazione”*, *“l’approvazione della proposta di aggiudicazione”* e *“l’aggiudicazione”*. La *“proposta di aggiudicazione”*, che è formulata dalla commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore relativo all'oggetto del contratto d'appalto, è soggetta ad *“approvazione”* dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti (in mancanza di fissazione di detto termine lo stesso è individuato *ope legis* in trenta giorni) (art. 33, comma 1). L'*“aggiudicazione”*, invece, costituisce il provvedimento conclusivo della procedura di gara in forza del quale viene attribuito il bene della vita.

La *“proposta di aggiudicazione”* rappresenta un atto endoprocedimentale e, come tale, non è soggetto ad autonoma impugnazione (in tali termini, T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 5.6.2020, n. 212; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 23.6.2020, n. 240). L'art. 204 del nuovo Codice degli appalti difatti sancisce espressamente l'inammissibilità della impugnazione della *“proposta di aggiudicazione”* in quanto atto privo di lesività essendo destinato ad essere superato dall'*“aggiudicazione”*.

Parimenti non impugnabile è *“l’approvazione della proposta di aggiudicazione”* che si sostanzia in quell'attività di *“verifica della proposta di aggiudicazione”* prevista dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, ovvero nell'attività di controllo sulla proposta di

aggiudicazione rientrante nel più generale controllo degli atti della procedura attuato dalla stazione appaltante (che autonomamente individua l'organo competente, ovvero, in mancanza, il R.u.p.), disciplinata dall'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (in tali termini, cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27 aprile 2020 n. 2655).

Solo all'esito della suddetta attività di verifica sulla "*proposta di aggiudicazione*", la stazione appaltante provvede all'"aggiudicazione" che costituisce un'autonoma e distinta manifestazione di volontà della stazione appaltante.

Il provvedimento di "*aggiudicazione*", che deve essere necessariamente espresso, segue, quindi, "*l'approvazione della proposta di aggiudicazione*", che può intendersi perfezionata anche qualora la stazione appaltante non si sia pronunciata nei termini di legge, come prevede testualmente l'art. 33, comma 1, ultima parte del D.Lgs. n. 50/2016.

In definitiva, dopo "*l'approvazione della proposta di aggiudicazione*", atto privo di carattere lesivo, che sia espressa o tacita, deve comunque necessariamente intervenire "*l'aggiudicazione*".

Come di recente è stato puntualmente rimarcato in giurisprudenza, dal combinato disposto degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 emerge con meridiana evidenza la distinzione formale, oltre che logica, dell'approvazione della proposta di aggiudicazione e del provvedimento definitivo di aggiudicazione: solo quest'ultimo concretizza e rende attuale l'interesse all'impugnazione (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I - sentenza 2 aprile 2021 n. 2247).

4.1.§- Ebbene, applicato l'esposto indirizzo interpretativo alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che l'odierno gravame introduttivo si appunta sulla determinazione comunale con cui l'organo tecnico competente della stazione appaltante (nello specifico il Dirigente del II Settore Tecnico) si è limitato a prendere atto dei verbali e degli atti di gara e ad approvare la proposta di aggiudicazione "*per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con modalità porta a porta, trasporto e smaltimento*

presso impianti convenzionati? . La volontà dell'amministrazione nei termini anzidetti trova puntuale ed espresso riscontro testuale non solo nel contenuto dispositivo della citata determinazione, ove si afferma che la stazione appaltante determina di *<approvare, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 la proposta di aggiudicazione del servizio di che trattasi all'operatore economico Diodoro Ecologia SRL>* e *<di dare atto che l'aggiudicazione definitiva avverrà a seguito del completamento con esito favorevole delle verifiche previste dalla vigente normativa in materia>*, ma anche nella comunicazione prot. n. 0040302 del 20 ottobre 2021 della predetta approvazione della proposta di aggiudicazione, erroneamente qualificata dalla stazione appaltante come "Comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016", ove si precisa espressamente che a norma dell'articolo 32 comma 7, del D.Lgs. 50/2016 *< l'aggiudicazione definitiva avverrà a seguito del completamento con esito favorevole delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia>*.

4.2.§- In definitiva, atteso che nell'odierna vicenda l'aggiudicazione allo stato non è ancora avvenuta, deve ritenersi che la gravata determinazione sia un mero atto interno al procedimento di evidenza pubblica, come tale privo di valenza provvedimento e, quindi, non di per sé lesivo, né autonomamente impugnabile.

Medesima natura, e parimenti non dotati di immediata lesività ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis c.p.a., rivestono le risultanze ed i verbali delle operazioni di gara e gli altri atti relativi alla procedura di gara in questa sede impugnati.

5.§- In conclusione in assenza di un provvedimento definitivo ed autonomamente lesivo, il ricorso principale, come integrato con motivi aggiunti, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

Ne consegue, quindi, la reiezione dell'intero gravame e, stante il carattere processuale della questione che attiene alla possibilità stessa di proporre il ricorso, resta assorbito il vaglio di ogni altra censura di merito dedotta.

6.§- Per l'effetto, in applicazione del summenzionato indirizzo pretorio di cui al 2.§ della presente decisione (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4431/2020), deve essere dichiarato improcedibile il gravame incidentale articolato dalla controinteressata DIODORO ECOLOGIA s.r.l., in quanto dal suo eventuale accoglimento non potrebbe derivare alcuna utilità.

7.§- La complessità delle questioni esaminate e la definizione in rito del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese ed onorari tra le parti costituite. Nondimeno, in applicazione dell'art. 13, comma 6-bis.1, del D.P.R. n. 115/2002, la ricorrente società RIECO s.p.a. va condannata al rimborso del contributo unificato versato dalla controinteressata per la proposizione del gravame incidentale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:

- 1) respinge il ricorso principale, come integrato da atto per motivi aggiunti, presentato dalla società RIECO s.p.a. in quanto inammissibile;
- 2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale formulato dalla società DIODORO ECOLOGIA s.r.l.;
- 3) compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio;
- 4) condanna la società RIECO s.p.a. al rimborso del contributo unificato versato dalla controinteressata DIODORO ECOLOGIA s.r.l. per la proposizione del gravame incidentale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO